

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7530)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1977.

Revoca del decreto ministeriale 28 luglio 1975, concernente la classificazione tra le statali di una strada in provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il proprio decreto 28 luglio 1975, n. 1423, con il quale è stata classificata tra le statali la strada provinciale, concernente il collegamento tra la strada statale n. 123 presso Campobello di Licata e la strada statale n. 115 presso Burrayniti, con la denominazione di strada statale n. 642 « Camastra » e con i capisaldi di itinerario « Innesso strada statale n. 123 presso il km 16 + 000 (Campobello di Licata), svincolo sulla strada statale n. 410 presso il km 19 + 700-Innesso strada statale n. 576 in corrispondenza del km 5 + 424 » e per una estesa complessiva di km 19 + 278;

Vista la nota 2 agosto 1976, n. 2105, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto la declassificazione della citata strada statale n. 642 e conseguente riclassificazione tra le strade provinciali;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il quale con voto 16 marzo 1976, n. 66, dopo di essersi pronunciato in senso favorevole per la risoluzione consensuale del contratto di appalto, relativo ai lavori del 1° lotto della strada in questione, che già erano stati aggiudicati, ha espresso il parere per l'annullamento della statizzazione disposta col decreto ministeriale 28 luglio 1975, n. 1423;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale con voto 14 febbraio 1976, n. 901, ha espresso il parere in senso favorevole alla revoca del decreto ministeriale n. 1423, sopra citato con le motivazioni precisate nei « considerato » del voto stesso ed inoltre ha espresso l'avviso che possa essere riproposta la classificazione della strada in questione dopo l'esatta definizione del suo tracciato, la sua costruzione e la sua ultimazione;

Sentite, la regione siciliana, che con nota 13 ottobre 1976, n. 3282, ha comunicato il proprio nulla osta e l'amministrazione provinciale di Agrigento che, con nota 16 settembre 1976, n. 23153, ha espresso il proprio parere favorevole alla presa in consegna dopo che la strada in parola sarà stata costruita;

Ritenuto, in conformità del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso col voto n. 901 del 1976, di revocare il proprio decreto n. 1423 del 1975, con le motivazioni riportate nei « considerato » del voto stesso;

A norma della citata legge 126 del 1958;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 28 luglio 1975, n. 1423, è revocato e la strada statale n. 642 « Camastra » di cui nelle premesse non è più statale.

Art. 2.

La riclassificazione della strada di cui al precedente art. 1, potrà avvenire solo dopo l'esatta definizione del suo tracciato, la sua costruzione e la sua ultimazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1977

Il Ministro: GULLOTTI

(7826)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1977.

Rinnovazione e collocamento di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1968 e 15 novembre 1968, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1968, n. 193 e del 22 novembre 1968, n. 297, con i quali sono state autorizzate, rispettivamente, la 24^a e 25^a emissione dei predetti buoni;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1976, n. 175, autorizzativo della rinnovazione e del collocamento dei succitati titoli;

Decreta:

Sono autorizzati la rinnovazione ed il collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'ammontare di L. 175.000.000.000, di cui L. 25.000.000.000 in rinnovazione di quelli della 24^a serie, scadenti il 1° agosto 1977 e L. 150.000.000.000 in rinnovazione di quelli della 25^a serie, scadenti il 2 dicembre 1977.

I buoni da emettere in rinnovazione dei sopracitati titoli, costituiranno, rispettivamente la 42^a e 43^a emissione.

La misura dell'interesse annuo anticipato è fissata al 5,50 per cento.

Restano ferme tutte le altre modalità e condizioni stabilite per tali emissioni.

Gli emittenti buoni avranno le caratteristiche tecniche stabilite col decreto ministeriale 18 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1969, n. 67.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1977
Registro n. 24 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 345

(8063)